

**OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÀ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO**

Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea – nella persona del magistrato coordinatore, Francesco De Luca – ha stabilito che la nullità del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati può essere dichiarata anche sulla base dell'illegittimità delle cartelle esattoriali presupposte.

In particolare, il Giudicante adito ha accertato – sulla base del difetto di rituali controdeduzioni sul punto della parte opposta, il concessionario del servizio della riscossione che aveva disposto il fermo amministrativo in questione – la mancanza del titolo delle cartelle esattoriali presupposte, vale a dire l'ordinanza ingiunzione prefettizia ex articolo 205 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285, essendo queste relative a verbali di contestazione di illeciti da circolazione stradale impugnati in via prefettizia senza alcun esito per il ricorrente.

Il magistrato decidente riprende l'orientamento tracciato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 17278 pronunciata dalla seconda sezione civile addì 25 agosto 2005, a cui mente la cartella esattoriale spiccata per la riscossione di sanzione amministrativa scaturente da illecito da circolazione stradale e portata da verbale impugnato in via prefettizia non è suscettibile di divenire titolo esecutivo in difetto dell'ordinanza ingiunzione negativa definitiva dell'impugnativa amministrativa.

Interessante anche la ritenuta ammissibilità del ricorso ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, sulla base della mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, atto a propria volta presupposto

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).

**OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÀ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO**

delle cartelle esattoriali presupposte al provvedimento di fermo amministrativo in questione e impugnate in maniera mediata.

La ritenuta ammissibilità del ricorso ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 è motivata dall'esigenza di garantire al destinatario della potenziale ordinanza ingiunzione negativa de qua la possibilità di opporsi alla pretesa azionata a mezzo della stessa attraverso la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti per quel tipo di opposizione e quindi col ricorso menzionato (a riguardo: Cass. Civ., sez. III, 01/03/2000 n. 2293).

Altresì interessante è la ritenuta legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione quale soggetto che – discrezionalmente e responsabilmente, senza consultare il creditore in cui vece agisce – sceglie la procedura esecutiva da intraprendere in danno del debitore.

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA

Sentenza 27 aprile 2006

Estensore De Luca

*OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÁ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO*

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AMANTEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Amantea, in persona del dott. Francesco DE LUCA, ha pronunciato mediante lettura datane in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° **505/05** R.G.A.C. promossa

DA

A. A. dom.to presso lo studio dell'avv. S. P. in Amantea, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

OPPONENTE

CONTRO

E.TR. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROV. DI COSENZA S.P.A in persona del Presidente Prof. Riccardo Marchioro, con sede in Cosenza, Viale Crati rapp.ta e difesa dall'avv. G. C. del Foro di Milano, elett. dom. in Cosenza presso la sede E.TR.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a provvedimento di fermo di beni mobili registrati

CONCLUSIONI: come precisate negli scritti difensivi e verbali di causa.

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).

*OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÁ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.12.05, il Sig. A. A. proponeva opposizione avverso cartella esattoriale n. XXXXX emessa dall'E.TR. di Cosenza per un complessivo importo di euro 76,92 sul presupposto dell'illegittimità dell'emissione delle cartelle stesse per mancanza del titolo esecutivo, nella specie ordinanza ingiunzione di pagamento, espressamente previsto dal c.d.s.

All'udienza del 21.03.06 compariva il dott. F. P. in sostituzione dell'avv. S. P. per il ricorrente il quale si riportava al proprio atto introduttivo. Nessuno compariva per la convenuta ET.R, nonostante l'ET.R in data 13.03.06, avesse depositato in cancelleria comparsa di risposta. Il dott. P. chiedeva termine per esaminare e controdedurre in ordine alle eccezioni formulate ex adverso chiedendo autorizzazione al deposito di note illustrative.

La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 27.04.06. In tale udienza il dott. F. P., in sostituzione dell'avv. S. P. per il ricorrente, impugnando le richieste di parte avversa, depositava note illustrative per l'assunto difensivo chiedendo di precisare le proprie conclusioni.

La causa, ritenuta matura, veniva pertanto decisa come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in aula e allegato agli atti.

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).

**OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÁ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Giudicante ritiene accoglibile il ricorso, difettando, la cartella esattoriale, della mancanza del titolo esecutivo, cioè dell'ordinanza ingiunzione che il prefetto avrebbe dovuto emettere dopo il verbale per come prevede il c.d.s., tenuto conto a base della cartella esattoriale risultano dei verbali di infrazione al c.d.s. La mancanza dell'ordinanza ingiunzione inficia l'atto finale costituito dalla cartella esattoriale e priva il soggetto legittimato ad opporsi pregiudicando la difesa del ricorrente. Pertanto il diritto alla difesa del ricorrente deve essere recuperato opponendosi alla cartella esattoriale risultando questa, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il diritto alla difesa (Cassaz, Civ. Sez. III 1.3.2000 n. 2293).

L'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, può essere anche diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione amministrativa nelle circostanza che il destinatario abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione. Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concreta legittimazione passiva dell'ente impositore, in quanto, la pretesa contestata e dell'esattore quale soggetto da cui proviene l'atto oggetto dell'imposizione (Cassaz. Civ. Sez. III n. 5277 del 09.04.2001)

Per tutte le ragioni fin qui esposte si ritiene che la convenuta E.TR. abbia agito sulla scorta di un potere inesistente e, comunque, del tutto arbitrario e illegittimo, ove si consideri le modalità con cui è stato esercitato detto potere e che di certo non è stato ispirato dal principio del *neminem laedere* che,

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).

*OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÁ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO*

viceversa, è stato palesemente violato, ove si consideri anche la evidente sproporzione tra le vantate pretese creditorie e l'incidenza sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario del provvedimento impugnato.

Ed è proprio la illiceità, l'illegittimità e l'arbitrarietà della condotta della E.TR. che costituiscono fonte di responsabilità risarcitoria dei danni correlati al mancato utilizzo delle autovetture e che il ricorrente si è riservato di quantificare, ma che non ha fatto nel corso del presente giudizio.

Rebus sic stantibus, nel merito il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto.

Ne consegue la declaratoria di improduttività degli effetti giuridici del provvedimento di fermo impugnato e di ogni altro ad esso collegato, con disapplicazione degli stessi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).

***OPPOSIZIONE A FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITÁ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
PRESUPPOSTE – NULLITÀ DEL FERMO OPPOSTO***

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Amantea, decidendo sull'opposizione proposta da A. A. contro E.TR. Esazioni Tributi S.p.A., in qualità di Commissario Governativo del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante p.t

COSÌ PROVVEDE:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto annulla la cartella esattoriale ad esso collegata di cui al provvedimento n. XXXXX emessa dall'E.TR. di Cosenza
2. Condanna la convenuta E.TR. s.p.a. di Cosenza, in persona del suo legale rapp.te, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro (OMISSIS) per diritti, oltre rimb. forf. spese generali 12,5%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c

Così deciso in Amantea addì 27 aprile 2006.

Depositata in Cancelleria addì 27 aprile 2006.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ope legis*.

IL CANCELLIERE

Dott. Salvatore MANNA

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Francesco De Luca

Sentenza reperita e brevemente annotata da Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria.

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, il dott. Francesco De Luca (Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio Mandamentale di Amantea) e il dott. Salvatore Manna (Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea).